I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1532/75 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla od insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

— dal 1° luglio 1975 al 14 febbraio 1976 e dal 16 giugno 1976 al 30 giugno 1976 per i prodotti di cui alla tabella I ;

— dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 per i prodotti di cui alla tabella II ;

— dal 1° settembre 1975 al 31 marzo 1976 per i prodotti di cui alla tabella III ;

— dal 15 ottobre 1975 al 31 dicembre 1975 per i prodotti di cui alla tabella IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

(1) GU n. C 111 del 20. 5. 1975, pag. 30.

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.01 B I m) 2	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (a)	15 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
03.01 A I b)	Salmoni freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	0 %
ex 03.01 B I e)	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.01 B I g)	Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius) freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.01 B I q)	Sarde della specie Sardinops sagax o ocellata (dette « Pilchards », fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione (a)	8 %
ex 03.01 B I q)	Storioni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (a)	8 %
ex 03.01 C	Uova di pesci, fresche, refrigerate o congelate	0 %
ex 03.02 A I c)	Acciughe (Engraulis sp.p.) salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	0 %
03.02 A I e)	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	4 %
ex 03.02 A I f)	Spratti (Sprats) salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	0 %
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (Gadus virens), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	7 %
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari (Gadus virens) salati o in salamoia	7 %
ex 03.02 C	Uova di pesci, salate o in salamoia	0 %
ex 03.03 A I	Code di aragoste refrigerate o congelate, sgusciate o non	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) di peso non superiore a 12 g per pezzo	0 %
ex 03.03 B I b)	Ostriche fresche (vive) della varietà « Crassostrea gigas » di peso superiore a 100 g per pezzo	0 %
ex 07.03 E	Funghi galletti o gallinacci presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	4 %
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi secchi della specie Phaseolus Vulgaris	0 %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale od amministrativo equivalente, ad essere condizionati per la vendita al minuto (a)	0 %
ex 08.01 A	Datteri, freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione d'alcool (a)	0 %
ex 08.01 F	Noci di acagiù (o di anacardio) decorticate	0 %
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	0 %
ex 08.10 A	Mirtilli neri, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	4 %
ex 08.10 B	Mirtilli rossi (« airelles »), anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	0 %
ex 08.10 B	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione d'alcool (a)	0 %
ex 09.04 B I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali (a)	0 %
09.10 C I	Zafferano non tritato né macinato	10 %
ex 16.04 C II	Aringhe salate con aggiunta di spezie, presentate in barili, destinate all'industria di trasformazione (a)	12 %
ex 16.05 A	Granchi della varietà « King », « Hanasaki », « Kegani » e « Queen » semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria della trasformazione, presentati in imballaggi di contenuto netto di 2 kg o più (a)	0 %
ex 16.05 B	Gamberetti diversi da quelli della varietà « Crangon », cotti in acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria di trasformazione dei prodotti della voce 16.05 (a)	10 %
23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	2 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.01 B I d)	Sardine (Clupea pilchardus Walbaum), fresche, refrigerate o congelate, intere, della lunghezza di 20 cm o più	0 %

TABELLA IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 06.04 B I	Alberi di Natale naturali, non atti ad essere ripiantati e rami di conifere oppure di agrifoglio per ornamenti	0 %